



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 17/D

Roma, 5 maggio 2006

Protocollo: 812

Allegati: 3

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

Alle Direzioni Circostrizionali

Alle Dogane

LORO SEDI

e.p.c.:

All'Ufficio Audit interno

SEDE

Al Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî
via M. Carucci 99 – 00143

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
via Sicilia 178 – 00187

Alla Confederazione Generale dell'Industria
italiana
v.le dell'Astronomia 30 - 00144

Alla Confederazione Generale italiana del
Commercio e del Turismo
p.za G.G. Belli 2 – 00153

All'Associazione fra le Società italiane per
azioni
p.za Venezia 11 – 00187

All'A.N.I.P.O.
l.go Brindisi 2 – 00182

All'A.N.E.I.O.A.
via Sabotino 46 - 00195

Alla CONFETRA
Via Panama 62 – 00198

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
doganali
via XX Settembre 3 – 00187

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Ufficio Applicazione Tributi

00143 Roma, via Mario Carucci 71 – Telefono +39 06 50245216 – Fax +39 06 50245057 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Alla Federazione nazionale degli
Spedizionieri doganali
via Postumia 3 – 00198

All'Unione italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
p.za Sallustio 21 – 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione italiana
via XX Settembre 5 – 00187

ROMA

OGGETTO: Valore in dogana – ortofrutta – emendamenti al reg.2454/93
(reg.215 della Commissione dell'8.2.2006)

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L, n.38 del 9 febbraio 2006 a pag.11 (cfr.all.1) è stato pubblicato il regolamento (CE) n.215/2006 della Commissione dell'8 febbraio 2006 che, a decorrere dal 19 maggio 2006, ha sostituito gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n.2454/93 di applicazione del codice doganale comunitario (reg.2913/92) con una nuova lettera a)bis nell'articolo 152, paragrafo 1, dello stesso reg.2454/93. Sempre a far data dal 19 maggio 2006 lo stesso regolamento 215/2006 ha, altresì, sostituito l'allegato 26 al citato reg.2454/93, recante la lista dei prodotti interessati dall'emendamento, ed ha soppresso l'allegato 27, recante l'elenco dei maggiori centri di commercializzazione europei dei prodotti deperibili.

Tenuto conto dei flussi commerciali e delle norme generali di valutazione, i servizi comunitari hanno, infatti, stimato opportuno sostituire il sistema delle procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili, rivelatosi problematico, con una specifica norma di applicazione del cosiddetto metodo deduttivo di determinazione del valore di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del codice.

Tale decisione è stata fondata sulla constatazione del fatto che la previgente procedura semplificata dei cosiddetti "valori unitari", rimanendo ancorata alla media ponderata dei quantitativi immessi in libera pratica negli stati membri in un determinato anno civile ed essendo, comunque, calcolata in base al prezzo delle merci non avariate applicato nei maggiori centri di commercializzazione dell'Unione europea in un periodo normalmente non eccedente le due settimane,

poteva parimenti essere considerato una forma di metodo sostitutivo di tipo “deduttivo” per la determinazione del valore.

La maggiore novità può essere individuata nel venire meno, a far data dal 19 maggio 2006, delle pubblicazioni quindicinali sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei valori unitari per la determinazione in dogana di talune merci deperibili, poiché, in applicazione del principio di sussidiarietà, non più i servizi comunitari, bensì gli Stati membri sono stati resi responsabili della comunicazione dei prezzi, mentre la Commissione europea ha accettato di rendersi parte attiva nella sola loro divulgazione tramite il sistema telematico TARIC.

Ne deriva, altresì, il venir meno di ogni incombenza legata alla adesione o meno al vecchio sistema delle procedure semplificate, che può essere considerato nella sostanza abolito. Agli operatori rimane, tuttavia, l’opzione, previa presentazione di un contratto di conto consegna, di poter richiedere l’applicazione del metodo deduttivo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del codice, secondo le specifiche modalità ora enunciate nella nuova lettera a) bis dell’articolo 152 del relativo regolamento di applicazione.

Poiché non tutti gli Stati membri importano e commercializzano tutti i prodotti di cui al nuovo allegato 26 e per risolvere i vari problemi operativi che l’abolizione del vecchio sistema avrebbe comunque potuto comportare, i servizi comunitari hanno accettato di mantenere, tuttavia, ancorché solo a livello di accordo amministrativo, un ruolo di coordinamento e controllo, adottando nella seduta della competente sezione valore del comitato del codice doganale del 10 ottobre 2005 una versione definitiva di istruzioni operative denominate “linee guida” (DOC 3405/2004 rev. 6 – IT, emanato il 14 ottobre 2005 – cfr.all.2), ai sensi della quale “il nuovo sistema può essere usato dal dichiarante come base ai fini della determinazione del valore in dogana unicamente per gli ortofrutticoli interi, di una singola specie, importati in conto consegna”. In tal caso, aggiungono tali istruzioni, la dichiarazione doganale è definitiva e le disposizioni relative alla procedura della dichiarazione incompleta (articoli da 253 a 259 delle disposizioni d'applicazione del codice) non si applicano. Tra le altre disposizioni viene, infine – cfr.par.9 – previsto che l'applicazione del sistema sia monitorata dal comitato del codice doganale. “Le presenti linee guida, l'elenco dei prodotti e gli Stati membri che forniscono i dati possono essere modificati alla luce del funzionamento del sistema. Ai fini di questo processo, gli Stati membri forniscono, entro il 15 giugno dell'anno corrente, statistiche annue sulle importazioni dei prodotti interessati relative all'anno precedente. Tali statistiche indicano anche la parte di prodotti importati in

conto consegna, di prodotti importati secondo il metodo del valore di transazione e di prodotti importati secondo altri metodi di valutazione, se possibile separatamente.”

Ne consegue, quindi, che, periodicamente, tale comitato si riserva di stabilire quali stati membri comunicano i dati e, soprattutto, relativamente a quali prodotti.

La lista, allegata a tali linee guida (cfr.all.3), degli Stati responsabili della comunicazione dei dati alla Commissione e dei relativi prodotti, redatta sulla base dei dati relativi alle importazioni (e non sugli effettivi dati di rivendita nei mercati nazionali) effettuate nel triennio 2002-2004 e approvata nella stessa seduta del 10 ottobre 2005, valida ai fini della prima applicazione del sistema dal 19 maggio 2006 e fino ad una eventuale futura prima revisione del sistema, assegna all'amministrazione italiana la responsabilità di calcolare i prezzi rappresentativi dei seguenti codici tariffari:

- 0703 20 00 Agli

- 0808 20 50 90 Pere

- altre (solo dal 1° maggio al 30 giugno),

nonché, supplendo ad eventuali mancate comunicazioni da parte dell'amministrazione britannica,

- 0805 20 70 05, - 90 05 e - 90 09 Tangerini ed altri (solo dal 1° marzo al 31 ottobre)

- 0810 20 10 Lamponi

e, supplendo ad eventuali mancate comunicazioni da parte dell'amministrazione olandese e sempre per il solo periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 giugno,

- 0808 20 50 10 - Pere

- Nashi (*Pyrus pyrifolia*)

- Ya (*Pyrus Bretschneideri*).

Considerato che a livello nazionale il mercato di Milano risulta tuttora il più rappresentativo, la direzione regionale per la Lombardia è, pertanto, pregata di volere cortesemente continuare a fornire allo scrivente, secondo le attuali modalità entro le ore 12:00 del venerdì della settimana precedente quella in cui i prezzi saranno diffusi via TARIC e ove disponibili, i prezzi unitari medi relativi ai prodotti provenienti dai paesi terzi, rilevati dai listini giornalieri di So.Ge.Mi., ancorché, a partire da venerdì 19 maggio 2006, limitatamente ai sopraelencati quattro codici tariffari.

Questo ufficio provvederà, quindi, secondo le modalità di calcolo di cui ai paragrafi 4 e 5 delle stesse linee guida e sostanzialmente non dissimili dalle attuali, a redigere i valori unitari da fornire alla Commissione entro le ore 12:00 del lunedì successivo.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 aprile 2006.

I Sigg. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni impartite con la presente circolare.

Il Direttore dell'Area Centrale

Dott. Paolo Di Roma

REGOLAMENTO (CE) N. 215/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ prevedono specifiche disposizioni per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili. Nella sua forma attuale, il sistema si è rivelato problematico, tenuto conto dei flussi commerciali e delle norme generali di valutazione. Occorre pertanto sostituire il sistema attuale con un sistema in base al quale i prezzi unitari comunicati dagli Stati membri e divulgati dalla Commissione europea possano essere direttamente usati per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna.
- (2) L'informazione sulla natura della transazione, che viene riportata nella casella 24 del documento amministrativo unico, consente di specificare i diversi tipi di transazioni per l'elaborazione delle statistiche sugli scambi commerciali tra la Comunità ed i paesi terzi nonché tra gli Stati membri. La codificazione di questa informazione è prevista nella normativa comunitaria in vigore relativa a tali statistiche, ed in particolare nel regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero ⁽³⁾. Per motivi di coerenza e di efficacia, è quindi opportuno fare riferimento a tale normativa per quanto riguarda i codici da inserire nella casella 24 (natura della transazione) del documento amministrativo unico.

- (3) Il regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione ⁽⁴⁾ ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 nuove norme sull'uso del documento amministrativo unico. Il termine iniziale d'applicazione di tali misure è stato fissato al 1° gennaio 2006. La Commissione ha valutato i programmi adottati dagli Stati membri per l'attuazione di dette misure sulla base di una relazione elaborata tenendo conto dei contributi degli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2286/2003. Tale valutazione ha rivelato che taluni Stati membri non sono in grado di adattare i loro sistemi informatici entro il 1° gennaio 2006. Risulta quindi necessario prevedere che, in talune circostanze, il termine iniziale per l'applicazione delle misure di cui trattasi sia differito al 1° gennaio 2007.
- (4) Occorre pertanto modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 2454/93 e (CE) n. 2286/2003.
- (5) L'elenco delle transazioni stabilito nel regolamento (CE) n. 1917/2000, da impiegarsi per l'inserimento dei codici nella casella 24 del documento amministrativo unico, è stato modificato a decorrere dal 1° gennaio 2006. Il termine assegnato agli Stati membri per l'adeguamento dei sistemi informatici di sdoganamento scade nello stesso giorno. Le relative disposizioni del presente regolamento devono quindi applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

- 1) Nell'articolo 152, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a) bis:
- «a) bis Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*).

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.

- i) Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.
- ii) Il prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì.
- iii) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.
- iv) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) *bis* sono riportate nell'allegato 26.

(*) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»

- 2) Gli articoli da 173 a 177 sono soppressi.

- 3) L'allegato 26 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.
- 4) L'allegato 27 è soppresso.
- 5) L'allegato 38 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2286/2003, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Gli Stati membri possono tuttavia anticiparne l'applicazione.

Gli Stati membri che incontrino difficoltà nell'adeguare i sistemi informatici di sdoganamento possono differire tale adeguamento fino al 1° gennaio 2007. In tal caso essi comunicano alla Commissione il modo e la data in cui danno applicazione ai punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1. La Commissione pubblica tale informazione.»

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. I punti da 1) a 4) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 19 maggio 2006.
3. Il punto 5 dell'articolo 1 e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO 26

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1, LETTERA a) bis

Procedura semplificata per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice ⁽¹⁾

Codice NC (TARIC)	Designazione delle merci	Periodo di validità
0701 90 50	Patate di primizia	1.1.-30.6.
0703 10 19	Cipolle	1.1.-31.12.
0703 20 00	Agli	1.1.-31.12.
0708 20 00	Fagioli	1.1.-31.12.
0709 20 00 10	Asparagi: — verdi	1.1.-31.12.
0709 20 00 90	Asparagi: — altri	1.1.-31.12.
0709 60 10	Peperoni	1.1.-31.12.
ex 0714 20	Patate dolci, fresche o refrigerate, intere	1.1.-31.12.
0804 30 00 90	Ananas	1.1.-31.12.
0804 40 00 10	Avocadi	1.1.-31.12.
0805 10 20	Arance dolci	1.6.-30.11.
0805 20 10 05	Clementine	1.3.-31.10.
0805 20 30 05	Monreal e satsuma	1.3.-31.10.
0805 20 50 07 0805 20 50 37	Mandarini e Wilkings	1.3.-31.10.
0805 20 70 05 0805 20 90 05 0805 20 90 09	Tangerini e altri	1.3.-31.10.
0805 40 00 11	Pompelmi: — bianchi	1.1.-31.12.
0805 40 00 19	Pompelmi: — rosei	1.1.-31.12.
0805 50 90 11 0805 50 90 19	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	1.1.-31.12.
0806 10 10	Uve da tavola	21.11.-20.7.
0807 11 00	Cocomeri	1.1.-31.12.
0807 19 00 10 0807 19 00 30	Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	1.1.-31.12.

⁽¹⁾ In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel presente allegato, l'elenco di prodotti è determinato dal contenuto dei codici NC e TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Nei casi in cui sono preceduti da "ex", i codici e la corrispondente designazione vanno letti congiuntamente.

Codice NC (TARIC)	Designazione delle merci	Periodo di validità
0807 19 00 91 0807 19 00 99	Altri meloni	1.1.-31.12.
0808 20 50 10	Pere: — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>)	1.5.-30.6.
0808 20 50 90	Pere: — altre	1.5.-30.6.
0809 10 00	Albicocche	1.1.-30.5. e 1.8.-31.12.
0809 30 10	Pesche noci	1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.
0809 30 90	Pesche	1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.
0809 40 05	Prugne	1.10.-10.6.
0810 10 00	Fragole	1.1.-31.12.
0810 20 10	Lamponi	1.1.-31.12.
0810 50 00	Kiwi	1.1.-31.12.»

ALLEGATO II

Nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la nota relativa alla casella 24 è sostituita dal testo seguente:

«Casella n. 24: Natura della transazione

Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (*), escluso, se del caso, il codice 9; tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.

(*) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.»



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE-GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
POLITICA DOGANALE
Legislazione doganale

Bruxelles, 14 ottobre 2005

TAXUD/3405/2004 rev. 6 - IT

COMITATO DEL CODICE DOGANALE

Sezione del valore in dogana

Oggetto : Linee guida relative alla base giuridica delle procedure semplificate per la valutazione delle merci deperibili importate in conto consegna¹:

Il presente documento sostituisce le linee guida nella versione figurante nel documento TAXUD/3405rev.5/2004.

Gli Stati membri hanno adottato le presenti linee guida nella riunione del comitato del 10 ottobre 2005.

¹ Reg. (CE) n....., recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Progetto di linee guida

Calcolo e pubblicazione dei prezzi unitari per gli ortofrutticoli importati in conto consegna

Indicazione generale

La Commissione europea comunica un **prezzo unitario** stabilito a norma delle disposizioni vigenti¹ che può essere usato dal dichiarante come base ai fini della determinazione del valore in dogana unicamente per gli ortofrutticoli interi, di una singola specie, importati in conto consegna. In tal caso la dichiarazione doganale è definitiva e le disposizioni relative alla procedura della dichiarazione incompleta (articoli da 253 a 259 delle disposizioni d'applicazione del codice) non si applicano.

Base giuridica

La base giuridica è fornita dall'articolo 30 del codice doganale e dall'articolo 152 delle relative disposizioni d'applicazione.

Disposizioni per il calcolo dei prezzi unitari nella Comunità

1. Ai fini della determinazione del valore in dogana dei prodotti figuranti nell'allegato 26 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e importati in conto consegna, è stabilito un prezzo unitario per 100 kg netti per ciascuna categoria. I dati utilizzati si considerano rappresentativi in relazione all'importazione di tali prodotti nella Comunità².
2. Questo prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un *venerdì*.
3. Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il *giovedì* precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.

Calcolo

4. I prezzi unitari che gli Stati membri forniscono alla Commissione vengono calcolati in base ai proventi lordi delle vendite registrati al primo livello commerciale successivo all'importazione.

Da tali cifre si deducono:

¹ Articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articolo 152 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

² Tenuto conto dei quantitativi dei prodotti in questione importati annualmente e dei loro prezzi rappresentativi, i dati che rappresentano il prezzo unitario saranno trasmessi alla Commissione dagli Stati membri che hanno i dati sulle importazioni più rappresentativi secondo i prodotti in questione.

- un margine di commercializzazione per i centri di commercializzazione,
 - le spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute all'interno del territorio doganale,
 - i dazi all'importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana.
5. Gli Stati membri possono fissare deduzioni forfettarie per le spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse di cui al punto 4. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati alla Commissione.

Notifica

6. Dopo il calcolo, i prezzi sono notificati alla Commissione in euro entro e non oltre le ore 12.00 del *lunedì* della settimana in cui sono comunicati i prezzi unitari. Se tale giorno è festivo, la notifica si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione comunica tale notifica.
7. Dopo aver ricevuto i prezzi unitari la Commissione esamina e controlla tali cifre e successivamente le comunica tramite la TARIC.

Misure di salvaguardia

8. I servizi della Commissione possono decidere di non accettare un prezzo unitario qualora esso si discosti in misura significativa dal prezzo precedente o da altri indicatori (tenuto conto in particolare di fattori quali quantità e stagionalità). Se necessario, per risolvere tali casi i servizi della Commissione possono effettuare indagini di verifica con le competenti autorità doganali.
9. L'applicazione del sistema è monitorata dal comitato del codice doganale. Le presenti linee guida, l'elenco dei prodotti e gli Stati membri che forniscono i dati possono essere modificati alla luce del funzionamento del sistema. Ai fini di questo processo, gli Stati membri forniscono, entro il 15 giugno dell'anno corrente, statistiche annue sulle importazioni dei prodotti interessati relative all'anno precedente. Tali statistiche indicano anche la parte di prodotti importati in conto consegna, di prodotti importati secondo il metodo del valore di transazione e di prodotti importati secondo altri metodi di valutazione, se possibile separatamente. Le statistiche dovrebbero riflettere soltanto i prodotti soggetti ai dazi all'importazione³.

³ Compresi i prodotti importati nel quadro di un regime preferenziale o di qualsiasi altra misura che preveda la sospensione dei dazi all'importazione.

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI

Procedura semplificata per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92¹

Codice NC (TARIC)	Designazione delle merci	Trasmissione di data: Stati membri	Periodo di validità
0701 90 50	Patate di primizia	EL, F	1.1.-30.6.
0703 10 19	Cipolle	UK, NL, (B)	1.1.-31.12.
0703 20 00	Agli	IT, F	1.1.-31.12.
0708 20 00	Fagioli	NL, B	1.1.-31.12.
0709 20 00 10	Asparagi: - verdi	ES, NL	1.1.-31.12.
0709 20 00 90	Asparagi: - altri	DE, NL	1.1.-31.12.
0709 60 10	Peperoni	NL, ES	1.1.-31.12.
ex0714 20	Patate dolci, fresche o refrigerate, intere	UK, NL	1.1.-31.12.
0804 30 00 90	Ananas	B, NL	1.1.-31.12.
0804 40 00 10	Avocadi	NL, F	1.1.-31.12.
0805 10 20	Arance dolci	NL, UK	1.6.-30.11.

¹ Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, l'elenco di prodotti è determinato dal contenuto dei codici NC e TARIC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Nei casi in cui i codici sono preceduti da ex, i codici e la corrispondente designazione vanno letti insieme.

Codice NC (TARIC)	Designazione delle merci	Trasmissione di data: Stati membri	Periodo di validità
0805 20 10 05	Clementine	NL, UK	1.3.-31.10.
0805 20 30 05	Morreal e satsuma	UK, NL	1.3.-31.10.
0805 20 50 07 0805 20 50 37	Mandarini e Wilkings	UK, NL	1.3.-31.10.
0805 20 70 05 0805 20 90 05 0805 20 90 09	Tangerini e altri	UK, IT	1.3.-31.10.
0805 40 00 11	Pompelmi: - bianchi	NL, B	1.1.-31.12.
0805 40 00 19	Pompelmi: - rosei	NL, B	1.1.-31.12.
0805 50 90 11 0805 50 90 19	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	NL, UK	1.1.-31.12.
0806 10 10	Uva da tavola	NL, UK	21.11.-20.7.
0807 11 00	Cocomeri	NL, PL, (ES)	1.1.-31.12.
0807 19 00 10 0807 19 00 30	Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	NL, UK	1.1.-31.12.
0807 19 00 91 0807 19 00 99	Altri meloni	NL, UK, (ES)	1.1.-31.12.
0808 20 50 10	Pere - Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) - Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>)	NL, IT	1.5.-30.6.
0808 20 50 90	Pere - altre	IT, NL, (B)	1.5.-30.6.
0809 10 00	Albicocche	UK	1.1.-30.5. & 1.8.-31.12.
0809 30 10	Pesche noci	UK, NL	1.1.-10.6. & 1.10.-31.12.

Codice NC (TARIC)	Designazione delle merci	Trasmissione di data: Stati membri	Periodo di validità
0809 30 90	Pesche	UK, NL	1.1.-10.6. & 1.10.-31.12.
0809 40 05	Prugne	NL, UK	1.10.-10.6.
0810 10 00	Fragole	UK, ES	1.1.-31.12.
0810 20 10	Lamponi	UK, IT	1.1.-31.12.
0810 50 00	Kiwi	B, ES	1.1.-31.12.